

FAQ Corsi di Specializzazione per il Sostegno

**D: A chi sono riservati i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno?**

R: I corsi sono riservati ai docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per il quale intendono conseguire la specializzazione (art. 5 del D.M. 30 settembre 2011 e nota ministeriale prot. n. 13390 del 11 dicembre 2013 ). Vale tuttavia la nota ministeriale prot. n. 13190 del 06/12/2013 che fa presente che la partecipazione ai suddetti corsi non può essere estesa anche ai docenti in possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002

**D: È possibile presentare domanda di ammissione alle prove di accesso e sostenere il test preliminare in più Atenei?**

R: Sì, è possibile; l'unico problema potrebbe essere rappresentato da un eventuale concomitanza delle date fissate per le prove nei diversi Atenei.

**D: I candidati possono iscriversi alle prove preliminari per più percorsi di formazione?**

R: Sì, possono purché siano in possesso dei titoli di ammissione richiesti. La procedura di iscrizione dovrà essere ripetuta per ogni ordine e grado di scuola prescelto e dovrà essere pagata una tassa di iscrizione per ciascun percorso per il quale si intende conseguire la specializzazione.

**D: Quando devono essere presentati i titoli valutabili previsti dall' Allegato 1 del Bando?**

R: Ad integrazione dell'art. 6 comma 2 del Bando, solo i candidati che supereranno la prova scritta dovranno presentare i titoli con apposito modello di autocertificazione che sarà scaricabile sul sito Unipa.

**D: Quali sono i programmi oggetto della prova di accesso?**

R : I programmi oggetto della prova di accesso sono richiamati nell'Allegato C del D.M. 30 settembre 2011.

**D: Se un candidato, in possesso dei requisiti richiesti, partecipa alla prova di accesso per più gradi scolastici e risulta vincitore in più di uno, potrà specializzarsi in tutti?**

R: No, il candidato che risulti collocato in posizione utile in graduatorie relative a percorsi di formazione differenti, al momento dell'iscrizione, deve optare per un unico percorso di formazione.

**D: L'iscrizione al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno è compatibile con l'iscrizione ai corsi di Laurea, ai Master, alle Scuole di Specializzazione e ai Dottorati di Ricerca?**

R: No, l'iscrizione al Corso è incompatibile con l'iscrizione ai Dottorati di Ricerca e a qualsiasi altro Corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati. Pertanto non è possibile "congelare" il corso di specializzazione per le attività di sostegno

**D: È prevista la frequenza obbligatoria?**

R: La frequenza è obbligatoria. Le assenze sono accettate nella percentuale del 10% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo sarà recuperato tramite attività on-line, predisposte dal titolare dell'insegnamento. Per il tirocinio e i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste, senza riduzioni né recuperi (Allegato C del D.M. 30 settembre 2011). Per gli insegnamenti, per i laboratori e per il tirocinio (diretto ed indiretto) non è possibile utilizzare la formazione on-line né la formazione blended.

**D: Quanto dura il corso? Quando e con quali orari si svolgeranno le attività didattiche?**

R: Le attività del calendario accademico devono essere espletate in non meno di otto mesi. Il tirocinio diretto deve essere espletato in non meno di cinque mesi. L'inizio delle attività didattiche ed il calendario delle lezioni sarà definito con Decreto Rettorale e sarà comunicato tramite pubblicazione sul sito internet d'Ateneo.

**D: E' possibile il riconoscimento di crediti formativi universitari?**

R: No, non è previsto il riconoscimento di CFU e non sono previste eccezioni (Allegato C del D.M. 30 settembre 2011).

**D: L'abilitazione 'a cascata' è valida per la partecipazione alla selezione?**

R: Sì, è valida. In base al D.M. n. 354/1998 ed alla nota MIUR del 10 ottobre 2012, se il candidato è in possesso di un titolo che, a cascata, lo abilita all'insegnamento per più classi di concorso può presentare domanda per accedere a tutti i percorsi corrispondenti al grado di scuola rispetto al quale risulti abilitato in virtù dell'abilitazione verticale.